(N. 93-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 ottobre 1953 (V. *Stampato N.* **76**)

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro del Bilancio

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 16 OTTOBRE 1953

Comunicata alla Presidenza il 17 ottobre 1953

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

ONOREVOLI SENATORI. — Nel presentare questa relazione sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954, ritengo necessario anzitutto premettere in sintesi alcuni voti che la Commissione ha espresso in ordine alla struttura ed alla funzionalità del Ministero.

Già nelle ampie, pregevoli e talune magistrali relazioni presentate negli anni della passata legislatura dai relatori delle due Camere furono ripetutamente espressi voti e tracciati piani per un migliore assetto dei servizi, e per un loro sistematico adeguamento alla materia legislativa che interessa il Ministero dell'interno.

Prima di entrare nell'esame vero e proprio del bilancio, la Commissione ritiene di dover affermare alcune istanze, che dovranno essere tenute particolarmente presenti nei lavori della legislatura, sia che riguardino problemi più generali, attinenti bensì al Ministero dell'interno, ma non ad esso soltanto, sia che riguardino esclusivamente la materia di competenza della Commissione o il Ministero stesso.

RIORDINAMENTO DELLA BUROCRAZIA E MODERNIZZAZIONE DEI SERVIZI.

La Commissione esprime il voto che lo studio di tale riordinamento venga concluso al più presto e che proposte concrete vengano presentate alla discussione e all'approvazione del Parlamento.

Per affrettare l'opera indispensabile di riforma in tale senso sembra non sia assolutamente necessario determinare tutta la materia fino ai minimi particolari che potranno essere successivamente regolati; basterebbe intanto stabilire i criteri di massima e norme generali.

Non ci si illuda che un tale riordinamento possa por fine per sempre alle deficienze, lentezze, lacune o pletoricità, che sono per sè insite in ogni attività burocratica; ma si deve indubbiamente attendersi un miglioramento nei servizi, una più pronta rispondenza alle richieste, un disbrigo più alacre delle pratiche giacenti, una maggiore e più viva partecipazione anche spirituale dei pubblici dipendenti alla macchina funzionale dello Stato ed alla vita della Nazione.

Il riconoscimento dello sforzo e dell'apporto individuale, la segnalazione e la punizione, ove necessaria, delle manchevolezze, la possibilità di distinguere fra gli attivi e gli inattivi, il potere, in una parola, di esercitare la funzione che è propria dello Stato, cioè la giustizia, l'attribuzione di precise responsabilità ai vari piani gerarchici, dovrebbero vivificare uno strumento che viene giudicato, del resto talora esageratamente, come tutto disseccato e stantio.

Opera di giustizia deve essere fatta nello stabilire i gradi delle gerarchie statali e nel determinare gli assegni e le competenze accessorie.

Inoltre si devono adottare tutte le attrezzature e i moderni strumenti validi a facilitare, alleggerire, perfezionare l'attività individuale.

Gli attuali uffici pubblici in confronto a quelli dell'industria e del commercio, anche come dotazione di mezzi di lavoro, sono tuttora antiquati ed inadatti alle esigenze dei tempi moderni. Mentre per taluni uffici e particolarmente per quelli finanziari è stato iniziato un opportuno ammodernamento delle attrezzature, la maggior parte delle altre Amministrazioni statali, compresa quella dell'Interno, finora non ha potuto beneficiare di alcun ammodernamento (1).

Nessuna spesa, che venga effettuata per l'ammodernamento dei servizi e serva ad accorciare i tempi nel ritmo del lavoro, sarà mai eccessiva e non remunerativa: prevenire, stimolare, questo è il compito di un centro propulsivo, e non farsi trascinare a rimorchio o addirittura lasciarsi paralizzare sotto l'incalzante pressione della periferia.

Si lamenta negli Italiani una eccessiva sfiducia verso gli organi centrali; è un luogo comune la critica che si fa alla burocrazia; e

(1) Si accenna qui, ad esempio, ai documenti per la ordinazione dei pagamenti da parte delle Prefetture che sono tuttora scritturati a mano nelle varie copie necessarie, con possibilità anche di errori, mentre analoghi documenti di aziende private sono compilati meccanicamente e contemporaneamente registrati, con enorme economia di tempo ed assoluta esattezza. Altrettanto dicasi per le attrezzature di archivio. Sono poi inadeguate in quasi tutti gli uffici le comunicazioni telefoniche.

l'italiano si parte anche dai più remoti paesi, incontrando forti spese, per venire a Roma a *smuovere* la pratica; è persuaso che senza una valida raccomandazione non otterrà nulla; come si è osservato tante volte, le raccomandazioni a loro volta vengono ad intralciare e a complicare il lavoro degli uffici centrali.

Vogliamo sperare che la riforma ed il riordinamento burocratico siano presto effettuati e migliorino sensibilmente tutte le Amministrazioni ed in particolare anche quella che è oggetto di questa relazione.

AUTONOMIE DEGLI ENTI LOCALI. — RIFORMA E TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE.

Già in gran parte superata la fase più critica del dopoguerra, ripristinata in pieno la vita democratica, ricostituite legalmente tutte le Amministrazioni locali, e avviate ad autonomo funzionamento anche dal lato finanziario, sembrano maturi i tempi per provvedere con una opportuna legislazione a rendere effettivi e concreti gli articoli della Costituzione sull'autonomia degli enti locali (1).

Le autonomie saranno di indubbia utilità se contenute nei limiti delle riconosciute prerogative e delle esigenze amministrative, escluse però le attività ed interferenze di ordine prettamente politico.

Quanto più le Regioni e gli altri enti locali svolgeranno opera amministrativa, meno appariscente forse, ma più proficua, tanto più potranno radicarsi nella generale considerazione ed inserirsi stabilmente ed efficacemente nella vita della Nazione.

Necessita dunque che si addivenga presto all'esame ed alla discussione delle apposite leggi che consentano di iniziare il funzionamento degli enti regionali e di dare agli enti provinciali e comunali un aspetto coordinato alla nuova organizzazione degli enti locali.

Il voto non è rivolto solo al potere esecutivo ma allo stesso legislativo: perchè dobbiamo anche noi legislatori saper compiere un'opera di autocritica, spendendo meglio il tempo che abbiamo per lo studio, la discussione e l'approvazione delle leggi. Sarebbe più confacente ad uno spirito di vera democrazia, se, anzichè palleggiarci reciprocamente le responsabilità tra Governo ed Assemblee legislative, si procedesse ad un'opera volonterosa di severa collaborazione per affrontare seriamente il lavoro legislativo.

In attesa però che si compia tale importante opera legislativa, si fa presente la convenienza, per non dire la necessità, di addivenire alla pubblicazione di una raccolta aggiornata delle norme che in atto regolano la materia della organizzazione dell'attività e delle finanze dei Comuni e delle Province.

Questa raccolta sarà ovviamente di grande utilità anche per il coordinamento delle leggi comunali e provinciali con quelle riguardanti le Regioni e costituirà la base del testo unico che dovrà comprendere tutta la legislazione sugli enti locali.

IL BILANCIO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO.

Come è noto, non esiste un bilancio vero e proprio della Presidenza del Consiglio. I capitoli delle spese effettuate dalla Presidenza direttamente o attraverso gli enti e gli organismi dipendenti sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Non sono dunque oggetto di discussione della 1ª Commissione, alla quale per altro è attribuita come materia di competenza quanto concerne la Presidenza stessa.

Ogni anno i relatori, per incarico delle Commissioni, hanno ripetuto nelle due Camere il voto che la Presidenza abbia un bilancio proprio, staccato da quello del Tesoro, soggetto quindi all'esame ed al giudizio della Commissione a cui è assegnata la materia.

---

(1) *Costituzione*:

Art. 128.

Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei princìpi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.

Art. 129.

Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.

Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.

Il voto finora non ha avuto seguito, ed è anche naturale in quanto che non si è avuta finora l'auspicata riforma relativa al riordinamento dei Dicasteri.

L'aggregazione di diverse materie alla Presidenza del Consiglio è stata in parte conseguenza della particolare struttura del Governo durante il regime fascista; non è detto che l'esperienza ormai pluriennale non possa confermare anche certe attribuzioni, ma è comunque necessario che si addivenga quanto prima al perfezionamento della legge sulla Presidenza del Consiglio e che in tale sede sia assegnato alla Presidenza stessa un proprio bilancio, il cui esame sarà riservato alla competenza della 1ª Commissione permanente delle due Camere.

ESAME DEL BILANCIO.

Venendo all'esame vero e proprio del bilancio, è doveroso rilevare che l'Amministrazione ha accolto molte delle richieste precedentemente avanzate dalle Commissioni dei due rami del Parlamento.

La materia dei capitoli si presenta in forma più chiara, i capitoli stessi seguono un ordine più logico; alcuni sono stati opportunamente spostati e uniti ad altri per affinità di materia.

Si rileva per scrupolo di revisione qualche errore di stampa, come quelli ai capitoli 42 (1), 147, 148 (2).

Le variazioni sono sempre opportunamente chiarite dalle note che le accompagnano e che appaiono esaurienti. Restano tuttavia ancora alcune osservazioni da fare. Non sarebbe possibile addivenire alla fusione di voci che sembrano affini? E meglio ancora alla definitiva assegnazione dei capitoli alle rispettive direzioni generali, magari con la scissione dei pochi capitoli che contemplano spese comuni a due o più direzioni generali?

Sembra pure che alcuni capitoli della spesa per l'assistenza pubblica tuttora iscritti nella parte straordinaria possano più opportunamente trovar posto nella parte ordinaria, trattandosi ormai di oneri ricorrenti e consolidati.

Parrebbe anche opportuno che si specificasse, sia pure con un semplice allegato al bilancio, come le spese generali, che nel bilancio in esame ammontano a lire 14.453.500.000, possano ripartirsi rispettivamente a carico dei vari servizi. Coi prospetti che seguono si intende dare l'esempio pratico della proposta. Tali prospetti mettono in evidenza comparativamente l'onere finanziario complessivo dei vari servizi allegati.

AMMINISTRAZIONE CIVILE.

Bilancio 1953-54.

Rubrica speciale:		
parte ordinaria	L.	161.432.000
parte straordinaria . .	»	1.059.790.055
Totale . . .	L.	1.221.222.055
Movimento di capitali . .	L.	200.000.000
Totale generale	L.	1.421.222.055

ARCHIVI DI STATO.

Bilancio 1953-54.

Spese generali	L.	459.620.000
Rubrica speciale:		
parte ordinaria	»	105.000.000
parte straordinaria . .	»	101.500.000
Totale . . .	L.	666.120.000

AFFARI DI CULTO.

Bilancio 1953-54.

Spese generali	L.	—
Rubrica speciale:		
parte ordinaria	»	86.029.990
parte straordinaria . .	»	2.500.000
Totale generale	L.	88.529.990

(1) Nella denominazione del cap. n. 42, alla terzultima riga, dopo *determinazione dei valori* è omesso *dei generi*.

(2) Nella colonna *variazioni che si propongono*, al cap. n. 147 la lettera *c*) va sostituita con la lettera *d*), al cap. 148 la *d*) con la *e*).

PUBBLICA SICUREZZA.

Bilancio 1953-54.

Spese generali	L.	7.663.210.000
Rubrica speciale:		
parte ordinaria	»	60.038.000.000
parte straordinaria . .	»	1.150.000.000
Totale generale	L.	68.851.210.000

ASSISTENZA PUBBLICA.

Bilancio 1953-54.

Spese generali	L.	—
Rubrica speciale:		
parte ordinaria	»	8.519.700.000
parte straordinaria . .	»	23.278.029.355
Totale . . .	L.	31.797.729.355
Movimento di capitali . .	L.	436.000.000
Totale generale	L.	32.233.729.355

SERVIZI ANTINCENDI (1).

Bilancio 1953-54.

Spese generali	L.	278.621.700
Rubrica speciale:		
parte ordinaria	»	1.055.000.000
parte straordinaria . .	»	32.500.000
Totale generale	L.	1.366.121.700

(1) Il grosso delle spese per i Servizi antincendi non fa carico al bilancio del Ministero, bensì alla apposita Cassa sovvenzioni che ha bilancio a parte (ad anno solare).

DEBITO VITALIZIO.

Bilancio 1953-54.

Solo di parte straordinaria	L.	5.833.000.000

SPESE GENERALI NON SPECIFICATAMENTE RIFERIBILI AI VARI SERVIZI.

Bilancio 1953-54.

Spese:		
di parte ordinaria . . .	L.	6.044.848.300
di parte straordinaria .	»	7.200.000
Totale	L.	6.052.048.300
Spese per movimento di capitali:		
34ª annual. Cassa DD. PP. (spesa costruz. Viminale)	L.	71.612
Totale generale	L.	6.052.119.912

RIASSUNTO SPESE GENERALI.

Spese generali non specificatamente riferibili ai vari servizi	L.	6.052.048.300
Spese generali per la Pubblica Sicurezza . . .	»	7.663.210.000
Spese generali per gli Archivi di Stato	»	459.620.000
Spese generali per i servizi antincendi	»	278.621.700
Totale . . .	L.	14.453.500.000

Sempre a proposito del bilancio si ritiene opportuno insistere sulla proposta già altre volte avanzata che l'esercizio finanziario dello Stato venga fatto corrispondere all'anno solare, proposta che la 1ª Commissione ritiene di do-

vere in particolare far propria, perchè giudica più logico che gli esercizi finanziari dello Stato siano sincronizzati a quelli degli enti locali, ottenendosi così una semplificazione formale che non può non giovare alla speditezza dell'amministrazione.

Giova ancora insistere sulla richiesta dei consuntivi, non tanto per un controllo, d'altra parte naturale e doveroso, quanto per dare gli elementi concreti indispensabili a giudicare rettamente anche i preventivi.

Nel quadro generale della politica interna parrebbe proficuo conoscere anche annualmente i dati preventivi e consuntivi riguardanti le gestioni finanziarie degli enti locali.

E opportuno sarebbe pure che la Commissione avesse qualche parte almeno di consiglio nella formazione degli stati di previsione, non solo per l'apporto che la Commissione stessa può recare, ma anche per quello scambio di informazioni tra gli organi tecnici rappresentati sia pure dal Ministro o dal Sottosegretario e la Commissione che dovrebbe rendere poi più facili e più spedite le discussioni stesse dei bilanci.

A proposito delle quali discussioni ritiene il sottoscritto, d'accordo con altri membri della Commissione, che sarebbe più logico e più efficace il sistema di affidare l'approvazione dei bilanci alle rispettive Commissioni, lasciando all'Assemblea tutte le possibilità di interventi politici e di riferimenti anche particolari in sede di discussione del bilancio dell'entrata con la ripartizione dei proventi fra i bilanci dei singoli Ministeri, ottenendosi di evitare lunghe discussioni, spesso duplicate, in modo da lasciare maggior tempo alla maturazione delle leggi e da superare quella lentezza del legislativo che tutti lamentiamo.

Dopo queste osservazioni generali passeremo ad esaminare rapidamente (e del modo succinto mi diano giustificazione gli onorevoli colleghi anche considerando la strettezza del tempo che fu posta come limite invalicabile al termine per la presentazione della relazione, nella strettoia del tempo che è assegnato alla discussione entro i termini fissati dalla legge) le voci dello stato di previsione, cominciando dalle spese generali.

SPESE GENERALI.

Esse riguardano essenzialmente le spese del personale, degli uffici e dei locali coi servizi inerenti ai locali stessi.

L'aumento della spesa in lire 503.950.000 è dovuto essenzialmente all'applicazione della legge che ha posto nuovamente a carico degli assegni dei pubblici dipendenti le imposte erariali. In tale rubrica trovano luogo gli stipendi e le competenze accessorie per il personale delle Prefetture, Questure, Archivi di Stato e degli ufficiali del Corpo dei vigili del fuoco. Le spese riguardanti il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (capitoli da 51 a 59) figurano invece sotto la rubrica speciale delle spese per la Sicurezza Pubblica.

SITUAZIONE DELLA FINANZA LOCALE.

Con la legge 2 luglio 1952, n. 703 sono state disposte numerose e notevoli provvidenze a favore dei Comuni e delle Province: provvidenze che hanno apportato, in taluni casi, un sensibile miglioramento alle condizioni finanziarie degli Enti in parola.

Nonostante però le cennate provvidenze, troppi sono ancora i Comuni e le Province che presentano situazioni finanziarie deficitarie, e le competenze accessorie per il personale delle spese che essi devono sostenere per le accresciute esigenze dei loro servizi, sia per l'inadeguatezza dei provvedimenti stessi.

Per avviare verso la normalizzazione finanziaria gli Enti suddetti si sa che sono attualmente allo studio nuovi provvedimenti, che contemplano, fra l'altro, anche la possibilità di una diversa ripartizione della quota di compartecipazione al provento dell'imposta generale sull'entrata in favore dei Comuni e delle Province, basata su criteri più rispondenti alle effettive esigenze di tali Enti.

Occorre che tali studi vengano condotti innanzi con la massima urgenza, affinchè possa essere emanato entro l'anno 1953 il relativo provvedimento legislativo.

In materia di finanza locale si deve lamentare che i provvedimenti destinati a disciplinarla vengono perfezionati con eccessivo ri-

tardo, che è causa di gravi difficoltà alla gestione degli Enti, e aggrava enormemente la loro situazione finanziaria, col maggior costo delle forniture, sulle quali incide fortemente il ritardo dei pagamenti, e col carico degli interessi dovuti per le anticipazioni di banca.

Fu rilevato pure che esiste attualmente una ingiustificata disparità di determinazione di assegni di carica agli amministratori degli enti locali; si è a conoscenza tuttavia che, allo scopo di togliere tale disparità, è stato predisposto un provvedimento di legge, già approvato dal Consiglio dei ministri, che sarà prossimamente presentato alle Camere. Si esprime il voto che tale materia, che ha dato luogo ad incresciose e giustificate osservazioni, sia quanto prima regolata in modo soddisfacente.

SPESE PER L'ASSISTENZA.

Dalla ultima relazione sui bilanci statali presentata al Parlamento dall'onorevole Pella appare che le spese di carattere sociale, che sono fronteggiate dai vari Ministeri, ammontano a 263 miliardi.

Poichè quelle che fanno carico al bilancio dell'Interno nella rubrica delle spese assistenziali non raggiungono complessivamente che 32 miliardi, ben si comprende che quella dell'Amministrazione dell'interno non è se non una piccola parte delle somme che lo Stato riserva a scopi sociali.

La Commissione non può che associarsi ai voti ripetutamente espressi dalle due Camere, perchè sia assicurata una maggiore efficienza dell'azione assistenziale.

Ed ancora rinnova il voto tante volte espresso per unificare lo sforzo che il Paese fa per lenire i dolori e le sofferenze dei cittadini più miseri; rendendosi conto però delle difficoltà che si frappongono ad una immediata unificazione di tutte le opere di assistenza, raccomanda che si proceda almeno ad un efficace coordinamento di tutti gli enti ed istituzioni che hanno un tal fine.

Richiama anche l'attenzione dei competenti organi di Governo sulla opportunità di istituire, analogamente a quanto avviene in altri Paesi, un libretto di assistenza, che dovrebbe controllare meglio le somme erogate dai vari enti, non tanto per una limitazione dell'assistenza, quanto per una più equa e ragionata distribuzione degli aiuti e delle sovvenzioni, libretto che dovrebbe essere obbligatorio e distribuito ai bisognosi, naturalmente solo nei centri più abitati, dove più difficile riesce il controllo.

Per quanto concerne gli stanziamenti del bilancio in esame, la Commissione ha dovuto constatare che le motivate richieste del Ministero per un congruo aumento delle dotazioni dei più importanti capitoli non hanno potuto essere accolte dal Tesoro, giacchè contro la somma di lire 43.820.000.000 di fabbisogno segnalato, non furono accordate che lire 31.797.729.355.

È bensì vero che anche nell'esercizio precedente gli stanziamenti nello stato di previsione ammontavano a lire 33.598.828.355 e solo con le successive note di variazione si raggiunse la maggiore somma di lire 40.210.828.355, sicchè è da augurare che con provvedimenti di variazione al bilancio in esame le effettive necessità dell'assistenza pubblica possano essere soddisfatte. In particolare la Commissione invita il Governo a disporre che la dotazione del capitolo 147, riguardante la maggiorazione del trattamento assistenziale in favore dei poveri e degli assistiti in genere, ridotto da lire 8.000.000.000 a lire 3.700.000.000 venga ripristinato nell'importo originario. Considerata poi la natura della spesa, si richiama l'attenzione del Governo sull'opportunità che si provveda a tale ripristino con gli ordinari mezzi di bilancio, senza ricorrere all'imposizione di nuove forme di tassazione.

Non si può del resto non dare atto dello sforzo fatto per incrementare l'assistenza a favore dei bisognosi; ma la Commissione ritiene che il Governo debba provvedere con tutti i mezzi ad alleviare le condizioni della popolazione più misera, avendo presenti le constatazioni, i suggerimenti e gli indirizzi forniti dalla relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla miseria.

Una particolare raccomandazione viene rivolta per quanto concerne la raccolta dei fondi per l'assistenza invernale.

È augurabile che nel fissare le norme dell'apposita legge d'ora innanzi si tenga conto dell'opportunità che la raccolta dei fondi sia

fatta nel periodo estivo, sia per incrementare il gettito delle sopratasse sui viaggi e gli spettacoli, nel periodo di maggior movimento voluttuario, sia per un tempestivo finanziamento delle spese.

SERVIZIO ANTINCENDI.

Opportunamente è stato trasferito alla rubrica per le spese dei servizi antincendi col fondo di lire 1.040.000.000 lo stanziamento che in precedenza figurava al capitolo 30 nella rubrica delle spese generali, per il contributo già di lire 845.000.000 a favore della Cassa sovvenzioni anticendi per il servizio antincendi nei porti.

Attualmente l'onere del servizio, tolta questa voce particolare, è posto *pro capite* a carico dei Comuni che sostengono la spesa annua di lire 5.355.219.967. È nota l'aspirazione dei Comuni di essere liberati da tale onere, che sembra particolarmente giustificata da parte dei Comuni minori, i quali solo eccezionalmente beneficiano del servizio stesso.

Tale aspirazione potrebbe trovare parziale accoglimento, sia con la revisione dei contributi a carico delle Compagnie di assicurazione, le quali hanno tutto l'interesse che il servizio abbia la massima efficienza, sia con una più ampia assunzione del personale a carico dello Stato: dovrebbe tuttavia restar fermo il principio di una partecipazione dei Comuni alle spese di gestione, specie al fine della conservazione del volontariato in quei centri che sono più difficilmente collegati ai distaccamenti motorizzati.

Nessuno stanziamento appare sul bilancio per le spese della difesa civile.

Peraltro tale problema è stato trattato nella Commissione con particolare riguardo alle improvvise e gravi necessità che si manifestano nei casi di calamità, purtroppo di recente e ripetutamente sperimentate.

La Commissione ritiene che il Parlamento debba quanto prima essere investito del problema con l'augurio che il relativo disegno di legge abbia urgente approvazione.

SPESE PER MOVIMENTO CAPITALI.

Nulla da dire in generale su questa rubrica, salvo rilevare che essa al capitolo 150 reca la nuova spesa di lire 436.000.000 per la quota di capitale della prima rata dell'annualità di ammortamento delle somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per la costruzione delle case popolarissime per i profughi (legge 4 marzo 1952, n. 137).

SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI.

Sono note le aspirazioni di tali funzionari tendenti ad ottenere miglioramenti di carriera e di organico.

Nella passata legislatura era stato presentato alla Camera un disegno di legge che fu approvato dalla 1ª Commissione in sede legislativa ed è ora ripresentato alla Camera stessa con lievi ritocchi.

La Commissione si augura che il disegno stesso passi quanto prima al Senato e possa essere approvato per la sollecita definizione del problema.

RICOSTITUZIONE DI EX COMUNI SCIOLTI DAL PASSATO REGIME.

Anche questo è un problema che la Commissione ha esaminato e trattato con particolare riguardo.

Si ritiene che le aspirazioni delle popolazioni appartenenti ai detti ex Comuni, quando non si oppongano particolari ragioni specialmente economiche, debbano essere accolte con la massima sollecitudine.

Dall'entrata in vigore della legge Rosati (legge 15 febbraio 1953, n. 71) sono stati adottati e pubblicati i decreti presidenziali concernenti la ricostituzione di quattordici Comuni; di altri tre sarà riconosciuta la ricostituzione con decreti in corso di registrazione; numerose istruttorie risultano in fase di perfezionamento; per sei ex Comuni la relazione è davanti al Consiglio di Stato in attesa del prescritto parere.

Non vogliamo e non possiamo nasconderci che le istruttorie in parola sono molto complesse, sia perchè il testo unico del 1934, le cui disposizioni occorre rispettare anche per l'attuazione della legge Rosati, prevede numerosi adempimenti (parere del Comune da cui la frazione intende distaccarsi, parere del Consiglio di Stato ecc.), sia per l'esigenza di approfondire le conseguenze d'ordine economico e finanziario derivanti dall'eventuale provvedimento di ricostituzione; ma invitiamo gli organi competenti ad accelerare le pratiche richieste, in modo che nel più breve termine possibile siano soddisfatte tali legittime aspirazioni, quando non esistano giusti motivi di opposizione.

ARCHIVI DI STATO.

Da anni si va ripetendo il voto che i nostri preziosi archivi, che contengono un patrimonio inestimabile di documenti ricercati da tutti gli studiosi del mondo, passino dalle dipendenze del Ministero dell'interno a quelle del Ministero della pubblica istruzione.

Quantunque il sottoscritto abbia rilevato le gravi difficoltà che si oppongono a tale trasferimento, sia per la necessità di procedere ad una netta divisione fra la documentazione passata definitivamente alla storia, e solo oggetto di cultura, e quella che continua ad avere un valore probatorio nel campo legale e giuridico, sia per il problema già notevole dei locali spesso inadatti e insufficienti, la Commissione desidera confermare e rinnovare tale voto, per ragioni di principio, con l'augurio che possa avere pratica realizzazione in tempo non lontano.

Ha inoltre rilevato con soddisfazione che i fondi riservati nella spesa ordinaria ai servizi degli archivi hanno avuto un aumento, per quanto riguarda la manutenzione dei locali, la pubblicazione, la conservazione e l'ordinamento del materiale e specialmente per le riproduzioni microfotografiche, la rilegatura ed il restauro dei documenti, mentre nella spesa straordinaria è stato istituito il nuovo capitolo n. 107 per l'azione disinfestatrice intesa ad assicurare la difesa del patrimonio artistico, bibliografico ed archivistico dalla invasione delle termiti, in base alla legge 23 maggio 1952, n. 630.

Conscia dell'importanza che ha la conservazione degli archivi e la possibilità che siano utilmente consultati per l'incremento degli studi, la Commissione invita il Governo a dare tutti i mezzi necessari perchè questo patrimonio della nostra storia e civiltà sia custodito, conservato ed ordinato nel modo più efficente.

PUBBLICA SICUREZZA.

La spesa ordinaria ha subito un aumento di lire 3.884.500.000, ma tale aumento è dovuto nella massima parte all'applicazione di leggi, come quella 8 aprile 1952, n. 212, concernente la revisione del trattamento economico ai dipendenti statali (capitoli nn. 51, 55, 56), e l'altra 2 luglio 1952, n. 703, che trasferisce allo Stato l'intero onere dell'accasermamento delle forze di polizia (capitolo n. 66), ed alla trasposizione della spesa straordinaria della somma di lire 300.000.000 destinate alla fornitura ed al rinnovo dell'armamento e del vestiario del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che, portate per maggior fabbisogno a lire 500.000.000, sono state aggiunte per una migliore classificazione alle altre spese del capitolo 58.

Non si tratta dunque di un aumento di spesa dovuto ad ulteriore incremento delle forze di pubblica sicurezza, come erroneamente è stato detto da qualche parte.

Piuttosto la Commissione ha rilevato che i compensi del personale di pubblica sicurezza sono inadeguati alle esigenze di un servizio, che non ha soste, che non consente spesso neanche il riposo settimanale, ed espone le persone a continuo rischio; onde esprime il voto che si esamini tutta questa materia e si propongano adeguati provvedimenti.

Nella Commissione è stato anche rilevato, peraltro con giudizio non concorde, che necessita regolare la questione del casermaggio destinato alle forze pubbliche: si lamenta infatti che i locali siano spesso inadatti, trattandosi di edifici ancora requisiti (e d'altra parte richiesti per essere restituiti alla loro originaria funzione), o non sempre adatti allo scopo e comunque manchevoli, per insufficienza o inadeguatezza di servizi.

Si sente da qualche parte affermare che le spese per la sicurezza pubblica sono eccessive, improduttive ed inutili.

E improduttive sarebbero, se non fossero necessarie; ma fino a che sono necessarie devono ritenersi produttive in altissimo grado, come quelle che condizionano necessariamente il libero esercizio di tutte le altre attività, senza dire della sicurezza ed incolumità dei cittadini, a cui tutto è condizionato.

Si dice giustamente che per combattere la delinquenza, per mantenere l'ordine pubblico è necessario abolire la miseria ed attuare la giustizia sociale; ma la miseria si può combattere solo con l'aumento della produzione e la giustizia sociale si attua con le sanzioni della legge e l'adeguamento della legge e del diritto ad una reale giustizia.

Tutto questo presuppone un ordinato e forte Stato democratico, nel quale il rispetto della legge deve essere un'abitudine e nello stesso tempo una esigenza del cittadino.

Dal caos del dopoguerra, dalle illegalità di ogni genere, dal dilagare della criminalità e della immoralità siamo giunti ad un miglioramento di cui ogni italiano dovrebbe compiacersi.

Terminata la guerra si può dire che solo la burocrazia rimase in piedi, e per quanti difetti si possano ad essa rimproverare, non si può non riconoscere che essa, tempestivamente assunta dalle preordinate forze della liberazione, ha contribuito grandemente a salvare l'ossatura dello Stato. Ma per molto tempo la delinquenza, l'arbitrio privato, lo spirito di vendetta tennero il campo.

Se anche oggi non saremo tutti d'accordo in questo giudizio, la storia imparziale riconoscerà la forza di ripresa del popolo italiano e l'apporto, non privo di sacrificio e di sangue, che fu recato dalle forze dell'ordine.

Va pure ricordato il contributo straordinario della pubblica sicurezza durante la campagna elettorale, che ha consentito la libera e pacifica esplicazione del voto in tutto il Paese.

Nè si può dire che ora è superata la fase critica, che tutti i mali sono stati eliminati: le statistiche ci dicono che la delinquenza, i disordini, gli incidenti stradali sono in diminuzione: è vero, ma la diminuzione, che per fortuna si riscontra, è dovuta al fatto che la polizia non solo ha funzionato, ma continua a funzionare.

Certo è augurabile e ci auguriamo che le spese attualmente assegnate alla rubrica per la pubblica sicurezza possano in proseguo di tempo essere ridotte a beneficio degli stanziamenti per l'assistenza pubblica, quando si renderà effettivamente meno necessario l'intervento dei tutori dell'ordine, sia nella repressione dei reati comuni, sia nel rilievo delle infrazioni alle norme di circolazione, sia ancora nel contenimento di disordinate manifestazioni, che si augura vadano definitivamente eliminandosi man mano che azioni di forza verranno sostituite dalla pacata trattazione delle inevitabili divergenze economiche e sindacali.

SPESE PER GLI AFFARI DI CULTO.

In questa rubrica nulla c'è da segnalare, salvo un lieve aumento nella spesa ordinaria al capitolo n. 80, di lire 150.000 in applicazione della già citata legge 8 aprile 1952, n. 212, concernente la revisione del trattamento economico dei dipendenti statali, ed una diminuzione di lire 2.540.000 al capitolo n. 82, per un previsto minor fabbisogno dei patrimoni riuniti ex economali.

Invariate rimangono le spese straordinarie.

Unitamente allo stato di previsione del Ministero dell'interno vengono presentati, come di consueto, i bilanci delle gestioni: 1) Amministrazione del Fondo per il culto; 2) Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma; 3) Patrimoni riuniti ex economali.

Le note premesse ai tre stati di previsione chiariscono esaurientemente le variazioni e ci dispensano da un particolare esame.

Nella relazione presentata dalla I Commissione della Camera si propone che ad una sola Direzione generale siano affidati gli affari del culto per la semplificazione del servizio e per un unico controllo.

È un problema che va posto allo studio come argomento che riguarda la riforma dell'amministrazione.

CONCLUSIONE.

Onorevoli Senatori, ho fin da principio rilevato che l'insufficienza del tempo non mi ha consentito di dare alla relazione lo sviluppo e l'ordine che avrei desiderato; ritengo tuttavia di avere almeno accennato ai problemi essenziali che la Commissione ha proposto, esaminato e discusso e mi auguro che il Governo possa accogliere le nostre raccomandazioni e i nostri suggerimenti.

Non possiamo non riconoscere il cammino duramente percorso in questi anni del dopoguerra e le mete stabilmente raggiunte: ma ancora un lungo percorso ha davanti a sè il popolo italiano per raggiungere il benessere a cui ha diritto, e lo raggiungerà se sapremo anche da opposti settori collaborare per il rafforzamento dello Stato democratico e le sue legittime aspirazioni, se sapremo restare fedeli ai princìpi della libertà democratica, fiduciosi che il progresso si può raggiungere solo con la ricerca del vero nel rispetto dell'opinione e del pensiero di tutti.

Con questo augurio e con questa fiducia vi invitiamo ad approvare il presente disegno di legge riguardante lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954.

PONTI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

Sono autorizzati:

a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge;

b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Fondo predetto relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme mediante decreti da emanarsi in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo comma, del citato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono descritti nell'elenco n. 2, annesso alla appendice n. 1 della presente legge.

Art. 3.

Tutti i pagamenti da effettuarsi sul capitolo n. 28 della parte passiva del bilancio del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi inscritti nell'esercizio 1953-54, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

Art. 4.

Sono autorizzati:

a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge;

b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla appendice n. 2 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme mediante decreti da emanarsi in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo comma, del citato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 2 della presente legge.

Art. 5.

Sono autorizzati:

a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economali, di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge;

b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie, dei patrimoni predetti, per l'eser-

cizio finanziario medesimo, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economali, quelle risultanti dall'elenco n. 1, annesso alla appendice n. 3 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme mediante decreti da emanarsi in applicazione del primo comma dell'articolo 41 del predetto regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 3 della presente legge.

Art. 6.

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1953-54, la spesa straordinaria di lire 11 miliardi per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.

Art. 7.

È autorizzata, per l'esercizio 1953-54, la iscrizione della somma di lire 500.000 per provvedere alle spese pel funzionamento della Commissione per la pubblicazione del carteggio del Conte di Cavour.

Art. 8.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per gli agenti del Corpo medesimo, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'esercizio finanziario 1953-1954, in conformità delle tabelle allegate alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio.